

NOMINA ILLECITA COMUNE CAMPOTOSTO: SINDACO ASSOLTO DA CORTE APPELLO CONTABILE

23 Giugno 2026



CAMPOTOSTO – Quasi due anni fa la Corte dei Conti aveva condannato l'attuale sindaco di Campotosto (L'Aquila), Ercole Di Girolami, l'ex primo cittadino Luigi Cannavicci, e Antonio Preite, vicesegretario pro tempore dell'Ente locale, imponendo loro di restituire in solido al Comune montano circa 22mila euro: l'accusa della Corte dei Conti consisteva nella responsabilità di tutti e tre i convenuti relativamente al danno erariale conseguente all'illegittimo e illecito conferimento a Preite dell'incarico di vicesegretario del Comune. Ma il verdetto è stato in parte ribaltato con l'assoluzione del primo cittadino, anche se restano due condanne.

In appello la sentenza è stata modificata e i giudici hanno accolto l'appello incidentale di Di Girolami: "Per l'effetto", si legge nella motivazione, "la Corte dichiara non fondata la domanda risarcitoria spiegata nei suoi confronti. Liquidando a beneficio della difesa del medesimo le spese processuali nella misura di € 3.000,00 oltre accessori di legge come e se dovuti, ponendo il relativo onere a carico del Comune di Campotosto, amministrazione di appartenenza all'epoca dei fatti".

"Rigetta l'appello principale di Cannavicci Luigi e l'appello incidentale di Preite Antonio e, per l'effetto, conferma la condanna dei medesimi, in solido tra loro, al pagamento, a favore del Comune di Campotosto, dell'importo di € 22.986,53, da rivalutarsi, oltre interessi legali, nei termini statuiti dal primo giudice".

"In proposito", si legge in relazione alla assoluzione del sindaco, "assume rilievo dirimente la considerazione che lo stesso sindaco, pur avendo partecipazione all'attività amministrativa concernente il reiterato conferimento dell'incarico di vicesegretario al Preite, in ragione del coinvolgimento della struttura burocratica dal medesimo diretta (era, infatti il responsabile del Servizio amministrativo e personale del Comune di Campotosto) non ha posto in essere condotte causalmente ricollegabili al danno".